

Documento n. 1 del 13/03/2018

P.R. n° 3/2018

Servizio di pronto intervento per analisi, rimozione, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti rinvenuti sul territorio del comune di Milano e dei comuni della provincia di Milano
Periodo: tre anni a partire dalla data di inizio del servizio

CHIARIMENTO AGLI ATTI DI GARA

I seguenti paragrafi previsti all'art. 4 del CSA "IMPORTO MASSIMO DI SPESA" sono frutto di un refuso e pertanto sono da intendersi annullati.

"Per tipologie di rifiuti diverse da quelle di cui all'art. 1, rinvenuti presso le aree di cui all'oggetto del servizio, l'Impresa Appaltante si riserverà di negoziare con la Società aggiudicataria il prezzo dello smaltimento/recupero dei medesimi. In questo ultimo caso i prezzi relativi alle altre attività previste (analisi di caratterizzazione/classificazione, rimozione e trasporto) rimarranno invariati (ovvero saranno quelli offerti in fase di aggiudicazione del presente Appalto), così come le modalità di esecuzione del servizio, come meglio descritte al successivo all'art. 5.

Qualora la Società aggiudicataria non fosse in grado di effettuare il servizio per i rifiuti con codici C.E.R. non previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di negoziarne l'esecuzione con altre Società."

Quesito n. 1

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA

L'operatore economico concorrente, in sede di domanda di partecipazione (vedi successivo art. 9), dovrà presentare la seguente documentazione nelle modalità indicate nel citato articolo:

a) dichiarazione, da parte del/dei Legale/i Rappresentante/i della/e società di trasporto attestante/i l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come stabilito da tutte le disposizioni applicabili ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Categoria 1 ordinaria (o sottocategoria D6), alla Categoria 4 e alla Categoria 5, ciascuna almeno in classe F, necessarie al trasporto dei rifiuti prodotti nella gestione dell'appalto.

Atteso che:

i servizi oggetto dell'appalto consistono anche nella rimozione di materiali contenenti amianto, e che per tali attività è necessario il possesso del requisito di iscrizione alla Categoria 10A dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, si chiede di chiarire se ai fini di partecipazione alla gara in oggetto tale requisito sia ritenuto indispensabile pur non essendo previsto nella documentazione di gara.

Risposta al quesito n. 1

Una delle tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto è quella dei materiali contenenti amianto, tant'è che il Capitolato Speciale d'Appalto prevede:

• **all'art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Per particolari tipologie di rifiuto (es.: rifiuti contenenti amianto), al fine del corretto processo di rimozione, dovranno essere previste idonee attività di trattamento e confezionamento.

• **all'art. 5 "MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO"**

L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, alle seguenti operazioni:

.....in caso di rimozione di rifiuti contaminati da amianto, presentazione all'ATS competente per territorio del Piano di Lavoro come da ex Art. 256 D.Lgs. 81/2008".....

• **all'art. 11 "OBBLIGHI DELL'APPALTATORE"**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge;

.....Tutte le attività oggetto dell'appalto devono essere effettuate nel rispetto delle normative di sicurezza attualmente in vigore.....

Al fine di adempiere a quanto previsto dagli atti di gara, ovviamente chi effettuerà le attività di bonifica amianto dovrà essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 10, così come previsto dalla normativa in vigore, anche se non espressamente esplicitato tra i documenti di gara.

Questa iscrizione è ovviamente indipendente da quanto previsto e richiesto all'art. 8, punto a) del Capitolato Speciale d'Appalto che si riferisce ai requisiti che dovrà dimostrare la società incaricata del trasporto dei rifiuti.

Quesito n. 2

In riferimento all'art.5 del csa 'modalità di esecuzione del servizio' con la presente, al fine di poter meglio comprendere lo svolgimento del servizio, siamo gentilmente a richiederVi la correttezza della sequenza di espletamento sotto riportata:

- 1- Attivazione telefonica da Amsa, con indicazioni del tipo di priorità e dati relativi all'intervento;
- 2- Sopralluogo preliminare congiunto Amsa e Appaltatore;
- 3- Campionamento e analisi dei rifiuti;
- 4- Messa in sicurezza del cantiere;
- 5- In caso di rifiuti contenenti amianto, presentazione Piano di Lavoro all'ATS competente;
- 6- Risposta Appaltatore ad Amsa con indicazione data ed ora intervento, mezzi utilizzati;
- 7- Rimozione e caricamento dei rifiuti;
- 8- Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero.

Risposta al quesito n. 2

In riferimento all'art.5 del csa 'modalità di esecuzione del servizio' la corretta sequenza di espletamento delle varie fasi è la seguente:

1. Attivazione telefonica da Amsa (che farà seguire comunicazione scritta via fax e/o e-mail), con indicazioni del tipo di priorità e dati relativi all'intervento (località, foto dei rifiuti, descrizione sommaria del rifiuto, indicazione del CER attribuibile, stima dei quantitativi);
2. Risposta Appaltatore ad Amsa con indicazione data ed ora intervento, targa ed estremi autorizzativi dei mezzi utilizzati (anche nel caso di solo sopralluogo per campionamento preliminare)
3. Sopralluogo preliminare dell'Appaltatore (**eventualmente congiunto con Amsa**);
4. Campionamento e analisi dei rifiuti con contestuale messa in sicurezza;
5. In caso di rifiuti contenenti amianto, presentazione Piano di Lavoro all'ATS competente;
6. Rimozione e caricamento dei rifiuti;
7. Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero.

Quesito n. 3

Chiediamo se i tempi indicati (8 ore solari per priorità normale e 2 ore solari per priorità alta) siano in relazione al sopralluogo preliminare.

Visto che:

- si chiede di comunicare la data e l'ora prevista per l'intervento effettivo.
- il servizio prevede anche rifiuti da classificare e sottoporre ad analisi prima della rimozione, al fine di valutare il corretto impianto di smaltimento o recupero finale e se il trasporto debba essere effettuato o meno in ADR.



Risposta al quesito n. 3

No, i tempi indicati (8 ore solari per priorità normale e 2 ore solari per priorità alta) all'art. 5 del CSA, decorrono dall'attivazione telefonica, fatto salvo il caso in cui sia necessaria analisi di caratterizzazione del rifiuto, così come specificato al medesimo articolo 5 e dalla normativa vigente, per il quale i termini sopra indicati decorreranno dalla ricezione dei certificati di analisi da parte dell'appaltatore.

Quesito n. 4

La polizza provvisoria va allegata in questa fase?

Risposta al quesito n. 4

No, la garanzia a corredo dell'offerta dovrà essere presentata a seguito di lettera d'invito, secondo le modalità indicate al punto 2 dell'art. 10.1 - Documentazione amministrativa on line.

Quesito n. 5

Gli art. 80 dei legali rappresentante degli impianti finali su quale modulistica va fatta? Quella allegata alla documentazione riguarda esclusivamente i legali rappresentanti delle aziende di trasporto.

Risposta al quesito n. 5

La dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti degli impianti intermedi/finali attestante "*che a carico dell'impresa rappresentata, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*" può essere redatta su carta libera, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Quesito n. 6

Va allegata anche la dichiarazione di destino finale del rifiuto fatta dal titolare dell'impianto di smaltimento?

Risposta al quesito n. 6

Così come previsto all'art. 8 del CSA, nel caso in cui gli impianti proposti non siano la destinazione finale del rifiuto (ovvero effettuino solamente operazioni di cui ai codici R11, R12, R13 o D13, D14, D15), la/le società concorrenti dovranno:

- dichiarare l'impianto di smaltimento/recupero finale;
- indicare il codice di smaltimento/recupero finale (da R1 a R10; da D1 a D12);
- allegare copia dell'autorizzazione dell'impianto finale e convenzione con lo stesso.

La convenzione/dichiarazione di accettazione del/i rifiuto/i dovrà essere resa dalla società indicata a favore dell'impianto intermedio.

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente, per completa accettazione, dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente e dovrà essere allegato on line nell'apposita sezione predisposta nella piattaforma.

